

Entrata in vigore del DM 1 settembre 2021 – Obbligo di affidamento della manutenzione antincendio a tecnici qualificati

20 Luglio 2026

Sul tema della sicurezza antincendio si ricorda che è ormai prossima l'entrata in vigore del **DM 1° settembre 2021**, recante «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», noto come “**Decreto Controlli**”.

Appare opportuno richiamare l'attenzione delle imprese sul fatto che, a decorrere dal **25 settembre prossimo**, il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere affidati esclusivamente a **manutentori qualificati** ai sensi del citato decreto.

Gli impianti e i sistemi interessati dalla nuova disciplina sono:

- estintori;
- reti di idranti;
- impianti sprinkler;
- impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
- sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC);
- sistemi di evacuazione fumo e calore;
- sistemi a pressione differenziale;
- sistemi a polvere;
- sistemi a schiuma;
- sistemi spray ad acqua;
- sistemi ad acqua nebulizzata (*water mist*);
- sistemi estinguenti ad aerosol condensato;
- sistemi a riduzione di ossigeno;
- porte e finestre apribili resistenti al fuoco;
- sistemi di spegnimento con estinguento gassoso.

La disciplina si inserisce nel quadro normativo previsto dal **D.Lgs. n. 81/2008**, nell'ambito del quale sono in capo al datore di lavoro le responsabilità, anche di natura penale, connesse alla corretta gestione delle attività di controllo e manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio.

In particolare, il datore di lavoro **dovrà verificare che tali attività siano affidate esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente.**

Si invitano, quindi, le imprese a:

- verificare con i propri manutentori il possesso della qualificazione prevista dal DM 1° settembre 2021;
- acquisire idonea documentazione attestante tale requisito;

- prevedere espressamente tale obbligo nei contratti di appalto relativi alle attività di controllo e manutenzione antincendio.